

Relazione illustrativa alla proposta di legge statutaria a iniziativa della Giunta regionale**MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge statutaria ha la finalità di adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che hanno stabilito limiti al numero massimo degli assessori regionali e, da ultimo, alla novella introdotta dall'articolo 1 della legge 8 agosto 2025, n. 122.

La legge statale richiamata consente alle regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti di aumentare il numero massimo degli assessori di due unità rispetto al limite ordinario previsto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Secondo quanto precisato dalla recente novella, inoltre, ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il Presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale. È previsto altresì che "le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Nello specifico la proposta è costituita da due articoli.

L'articolo 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 27 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 specificando che la Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori, compreso il Vicepresidente, non superiore a quello massimo previsto dalla legislazione statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica. È in tal modo consentito l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa statale in materia senza necessità di ulteriori modifiche statutarie.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che all'aumento del numero degli assessori si può provvedere a decorrere dalla legislatura in corso al momento dell'entrata in vigore della legge statutaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Al comma 2 dello stesso articolo 2 viene indicato che ai fini dell'aumento del numero degli assessori si provvede previo adeguamento della legislazione regionale al fine di assicurare il rispetto delle condizioni fissate dal comma 1 del medesimo articolo.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1

Il comma 1 stabilisce la composizione della Giunta regionale specificando che è composta dal Presidente e da un numero di assessori, compreso il Vicepresidente, non superiore a quello massimo consentito dalla legislazione statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

La disposizione ha quindi natura ordinamentale.

Articolo 2

Il comma 1 stabilisce che all'aumento del numero degli assessori rispetto a quello previsto dalla disciplina statutaria previgente si possa provvedere, a decorrere dalla legislatura regionale in corso al momento dell'entrata in vigore di questa legge, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Il comma 2 subordina l'attuazione del comma 1 all'adeguamento della legislazione regionale al fine di garantire il rispetto delle condizioni indicate al medesimo comma 1.

La norma, pertanto, ha natura ordinamentale.

Scheda di Analisi tecnico normativa

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale	La proposta di legge statutaria concerne la modifica dell'articolo 27 dello Statuto regionale (approvato con legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1) con la quale si prevede che il numero dei componenti della Giunta regionale non possa essere superiore a quello massimo consentito dalla legislazione statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Non si ravvisano ipotesi di incompatibilità riconducibili a violazioni del diritto eurounitario e internazionale, intervenendo la proposta in materia non rientrante nelle competenze dell'Unione europea e non rilevante ai fini dell'ordinamento internazionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali	La proposta di legge statutaria interviene in materia riservata allo Statuto regionale ai sensi dell'art. 123 Cost. secondo cui ciascuna Regione ha uno statuto che determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento in armonia con la Costituzione. Con la proposta di legge statutaria viene data attuazione all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 2025, n. 122 (Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità), che consente alle Regioni con popolazione fino a 2 milioni di abitanti di aumentare il numero massimo degli assessori di due unità rispetto al limite ordinario previsto dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Secondo quanto precisato dalla recente novella, inoltre, ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il Presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale. Il comma 3 dell'articolo 1 della l. 122/2025 prevede altresì che "le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". L'articolo 2 della proposta prevede che all'aumento del numero degli assessori rispetto a quello previsto dalla disciplina statutaria previgente può provvedersi a decorrere dalla legislatura regionale in corso al momento dell'entrata in vigore

	di questa legge statutaria, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. A tal fine è previsto il previo adeguamento della legislazione regionale.
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Trattandosi di modifica statutaria, l'analisi di compatibilità si intende limitata agli eventuali profili di interferenza con le restanti norme statutarie. Al riguardo, non emergono profili di incompatibilità.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	Per l'attuazione della modifica statutaria assume rilievo quanto stabilito dall'articolo 2 in ordine al previsto adeguamento della legislazione regionale.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Non si rilevano profili da evidenziare.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Allo stato attuale non risultano all'esame del Consiglio - Assemblea legislativa regionale proposte di legge aventi oggetto analogo.